



# COMUNE DI PALMI

Provincia di Reggio Calabria

## REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI  
ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE  
FAMILIARE DENOMINATA

"BED AND BREAKFAST"

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2008

**ART. 1**  
**FINALITA'**

1. In armonia con i servizi Comunitari, Nazionali e Regionali in materia di turismo, il Comune di Palmi intende promuovere sul proprio territorio lo sviluppo del Servizio di Alloggio e di Prima Colazione presso le abitazioni private, denominato "BED AND BREAKFAST", con lo scopo di favorire la crescita economica ed occupazionale della comunità locale, di promuovere un turismo sostenibile e di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e l'ospitalità delle famiglie quali strumenti di diffusione della conoscenza delle tradizioni culturali ed enogastronomiche palmesi.

**ART. 2**  
**OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast".

**ART. 3**  
**DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di "Bed and Breakfast" è disciplinato dalle norme del presente Regolamento, dalla Legge Regionale 26 febbraio 2003, n. 2 e dal Regolamento Regionale 27 agosto 2004 n. 1
2. Trovano altresì applicazione le norme di cui al T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, quelle di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché tutte le altre disposizioni legislative vigenti.

**ART. 4**  
**DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. E' classificato come "Bed and Breakfast" il servizio di accoglienza ricettiva esercitata da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione.
2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi:
  - a) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte la settimana e al cambio del cliente;
  - b) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;
  - c) la pulizia quotidiana dei locali;
  - d) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.
4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.
5. L'attività ha carattere saltuario e non continuativo e pertanto dovrà essere interrotta per almeno 60 giorni nel corso dell'anno, anche frazionati;
6. Gli appartamenti per il servizio di alloggio e di prima colazione devono essere stabilmente utilizzati dal titolare del servizio o da altri soggetti del proprio nucleo familiare.
7. Non è possibile adottare la stessa denominazione di altro Servizio già esistente nel territorio comunale.

**ART. 5**  
**REQUISITI TECNICI E IGIENICO - SANITARI**

1. I locali in cui viene offerto il servizio di Bed and Breakfast devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti dagli strumenti urbanistici comunali e della normativa vigente in vigore per i locali di civile abitazione. Devono inoltre ed essere muniti del certificato di abitabilità o equivalente, ed essere regolari sotto il profilo edilizio.
2. La superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia.

**ART. 6**  
**ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Chi intenda offrire il Servizio di Bed and Breakfast di cui all'art. 4, deve fare preventiva Denuncia di Inizio Attività al Comune, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando preferibilmente l'allegato al presente Regolamento fac - simile Modello A).
2. La denuncia di inizio attività deve indicare:
  - le generalità del dichiarante;
  - la denominazione dell'esercizio;
  - l'ubicazione e i dati catastali dell'immobile;
  - il numero delle camere e quello dei posti letto;
  - il numero dei servizi igienici;
  - il periodo di esercizio dell'attività nell'arco dell'anno;
  - le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
  - il possesso dei requisiti soggettivi del dichiarante previsti dagli artt. 11,12 e 92 del TULPS;
  - autocertificazione antimafia.
3. Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia atto comprovante la disponibilità dell'immobile (titolo di proprietà, locazione o altro):
    - i. nel caso di istanza presentata da soggetto non proprietario occorre atto di assenso dei proprietari o comproprietari;
    - ii. nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti occorre atto di approvazione dell'assemblea condominiale;
  - stralcio topografico della zona con esatta ubicazione dell'immobile;
  - copia del certificato di agibilità dell'immobile;
  - planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della destinazione e superficie utile dei vani e dei servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti.
4. Unitamente alla Denuncia di Inizio Attività deve essere prodotto al Comune e alla Provincia il Modello fac - simile allegato al presente Regolamento sotto la lettera B), relativo alla comunicazione dell'attrezzatura e dei prezzi praticati.

### **ART. 7**

#### **ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA**

1. Entro 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al precedente articolo 6, l'Ufficio comunale competente provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.
2. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato tempestivamente alla Regione - Assessorato al Turismo, alla Provincia oltre che all'interessato.
3. La Provincia, acquisita dal Comune la comunicazione di cui al comma 2, provvede nei trenta giorni successivi, previa verifica dei requisiti, all'attribuzione del marchio B&B, classificando l'esercizio di 1<sup>a</sup> Categoria, quando il servizio comprende anche le seguenti condizioni minime:
  - a) Superficie delle camere adibite alla ricezione superiore a mq 12 per la singola, e mq 16 per la doppia e a mq 20 per la doppia con uno o due letti aggiunti;
  - b) Fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, effettuata quotidianamente;
  - c) Rapporto dei servizi igienici con i locali adibiti al servizio di uno per ogni camera;
  - d) Servizio di condizionamento dell'aria;
  - e) Apparecchio televisivo in ciascuna camera.

La Provincia attribuisce il marchio di B&B, classificando l'esercizio di 2<sup>a</sup> Categoria quando sussistono gli elementi minimi di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento.

4. Il Comune, effettuato il controllo con esito favorevole, acquisito il Decreto della Provincia di attribuzione del marchio B&B e della Categoria e in ogni caso entro 60 giorni dalla data di ricezione della D.I.A., salvo interruzioni ai sensi di legge, procederà all'iscrizione dell'operatore in possesso dei requisiti all'Albo di cui al successivo articolo 8.

5. Il Comune redige annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive Bed and Breakfast, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia entro il 31 dicembre di ogni anno.
6. Il Comune deve dare idonea pubblicità e massima diffusione all'elenco degli operatori Bed & Breakfast.

### **ART. 8**

#### **ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI DI BED AND BREAKFAST**

1. E' istituito l'albo degli operatori nelle attività di bed and breakfast ubicate nel territorio comunale.
2. All'albo vengono iscritti gli operatori che abbiano comunicato l'avvio dell'attività ai sensi dell'articolo 6 e siano risultati in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
3. L'iscrizione ha validità annuale e viene automaticamente rinnovata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti.
4. L'albo contiene:
  - a) il numero dell'iscrizione;
  - b) la data dell'iscrizione;
  - c) il nome e cognome dell'operatore;
  - d) la denominazione;
  - e) l'ubicazione della struttura;
  - f) la ricettività (camere, letti, bagni);
  - g) periodi di apertura della struttura;
  - h) tariffe praticate per persona e per giorno.

### **ART. 9**

#### **OBBLIGHI DEL TITOLARE**

1. Gli esercenti sono tenuti a comunicare:
  - alla Provincia e al Comune, almeno semestralmente, i dati relativi agli arrivi e alle presenze degli ospiti, utilizzando la apposita modulistica ISTAT;
  - al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura e di chiusura di attività, con validità dal 1° gennaio successivo. La mancata comunicazione delle tariffe e dei periodi di attività entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in vigore;
  - all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931, n. 773.

2. L'esercente non può in ogni caso gestire altro Servizio ed è tenuto a comunicare al Comune – entro 30 giorni – l'eventuale cessazione dell'attività, ai fini della cancellazione dall'Albo
3. I gestori del servizio di Bed and Breakfast sono obbligati a rilasciare alle persone ospitate ricevute indicante i corrispettivi ricevuti per il servizio offerto. Tali ricevute, numerate progressivamente e rilasciate in duplice copia, una consegnata all'ospite, l'altra trattenuta del gestore del servizio, dovranno contenere, tra le altre prescrizioni, anche il proprio numero di Codice Fiscale.
4. Le somme complessivamente percepite in corso d'anno saranno soggette ad obbligo di dichiarazione per quanto attiene l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.) del soggetto esercente l'attività di Bed and Breakfast e andranno indicate alla voce "ALTRI REDDITI" del Modello 730 o UNICO.

### **ART. 10 ESENZIONI**

1. L'attività di Bed and Breakfast non è soggetta ad iscrizione al Registro Imprese Turistiche (RIT) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. L'uso dei locali per le attività di Bed and Breakfast non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e non necessita pertanto di autorizzazione del Comune.
3. Ai sensi di quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione Ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998, chi esercita l'attività di Bed and Breakfast non è obbligato ad aprire la partita I.V.A..

### **ART. 11 SOSPENSIONE O CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

1. Il Comune, anche su segnalazione della Provincia o dell'ASL competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio con conseguente cancellazione dall'Albo comunale degli operatori di Bed and Breakfast, nei seguenti casi:
  - a) perdita da parte del titolare del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni;
  - b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'idoneità;
  - c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi;
  - d) persistente inosservanza delle normative di tutela turistica.
2. In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.

3. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati alla Provincia per l'annotazione sull'elenco.

**ART. 12**  
**PRESCRIZIONI E SANZIONI**

1. Il Comune, per le inadempienze accertate, può comminare le sanzioni di seguito elencate:
  - a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecuniaria da Euro 105,00 a Euro 420,00;
  - b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: sanzione pecuniaria dal Euro 210,00 a Euro 840,00;
  - c) per accoglimento di ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: sanzione pecuniaria dal Euro 155,00 a Euro 775,00;
  - d) per esercizio abusivo e omessa denuncia di inizio attività: sanzione pecuniaria Euro 260,00 a Euro 1.000,00.
2. La violazione di tutte le altre norme previste dal presente Regolamento e dalla L.R. n. 2/2003, per le quali non siano previste specifiche sanzioni amministrative comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00. Qualora il fatto costituisca reato, i responsabili saranno denunciati alle Autorità Giudiziarie.
3. In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate.
4. L'attività di vigilanza e controllo è esercitata dal Comune a cui spettano, altresì, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni, nonché l'introito delle relative somme.

**ART. 13**  
**RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente Capo si fa riferimento alla normativa vigente in materia e in particolare alla Legge Regionale della Calabria 26 febbraio 2003, n. 2 e al Regolamento Regionale 27 agosto 2004 n. 1

**ART. 14**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni.

Marca da  
bollo

Spett.le **COMUNE DI PALMI**  
Settore Sport, Turismo, Spettacolo e Attività Produttive  
Piazza Municipio  
89015 PALMI (RC)

Spett.le **PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**  
Settore Turismo  
Piazza Italia  
REGGIO CALABRIA

Oggetto: Denuncia di inizio attività di Bed and Breakfast - Legge Regionale 26 febbraio 2003, n. 2

\_ l \_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_,  
in qualità di (proprietario, comproprietario, usufruttuario, affittuario o altro) \_\_\_\_\_  
dell'unità immobiliare ubicata in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ e distinta nel  
catasto del comune di \_\_\_\_\_ sul foglio di mappa n° \_\_\_\_\_ particella n° \_\_\_\_\_ sub  
\_\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_\_,

#### DENUNCIA

- ☞ ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche;
- ☞ ai sensi della Legge Regionale 26 febbraio 2003 n. 2 e del Regolamento Regionale 27 agosto 2004 n. 1;
- ☞ ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931;

l'inizio dell'attività di ospitalità turistica denominata "Bed & Breakfast", nella suddetta unità immobiliare, secondo le modalità previste dalla L.R. della Calabria n. 2 del 26 febbraio 2003;

Pertanto sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

#### DICHIARA

- 1) che svolgerà l'attività con la denominazione \_\_\_\_\_
- 2) che l'attività di accoglienza ricettiva Bed & Breakfast verrà esercitata, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare per la fornitura ai turisti di alloggio e prima colazione, nell'unità immobiliare sopra indicata sita in Palmi (RC), Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_. La stessa attività si svolgerà durante i seguenti periodi dell'anno:  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_; dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- 3) che di tale unità immobiliare, quella destinata all'attività in oggetto ha la seguente consistenza (massimo quattro camere e otto posti letto): n° \_\_\_\_\_ camere singole di mq (minimo mq 8) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e n° \_\_\_\_\_ camere doppie di mq (minimo mq 12) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; n° \_\_\_\_\_ posti letto; n° \_\_\_\_\_ servizi igienici;

- 4) che i locali destinati all'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast possiedono le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste dal Regolamento Edilizio del Comune di Palmi per i locali di civile abitazione e sono in regola dal punto di vista edilizio - urbanistico;
- 5) che il servizio ai turisti comprende, oltre ad alloggio e prima colazione, quest'ultima assicurata prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi, anche:
  - fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente;
  - un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;
  - la pulizia quotidiana dei locali;
  - la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
- 6) che le tariffe che si intendono praticare sono le seguenti:
 

minime: € \_\_\_\_\_

massime: € \_\_\_\_\_
- 7) che la permanenza degli ospiti non si protrarrà oltre i 60 giorni consecutivi;
- 8) che gli appartamenti per il servizio di alloggio sono stabilmente utilizzati dal sottoscritto o dagli altri soggetti del proprio nucleo familiare
- 9) che sussistono i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.P.S., approvato con R.D.L. del 18 giugno 1931 n° 773 e cioè:
  - di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione;
  - di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  - di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta;
  - di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- 10) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia);
- 11) di essere consapevole:
  - di essere tenuto a comunicare al Comune e alla Provincia l'inizio effettivo dell'attività;
  - che l'attività ha carattere saltuario e non continuativo e che pertanto dovrà essere interrotta per almeno 60 giorni nel corso dell'anno, anche frazionati;
  - di dover comunicare al Comune e alla Provincia, almeno semestralmente, su apposito modello ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica;
  - di dover comunicare al Comune e alla Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo;
  - di dover esporre all'interno della struttura copia delle tariffe e all'esterno dell'ingresso principale il marchio B&B con l'indicazione della categoria attribuita;
  - che la mancata comunicazione delle tariffe entro il termine sopra indicato comporta l'automatica conferma di quelle in vigore;

- di non poter esercitare l'attività di Bed & Breakfast se non prima iscritto nell'apposito elenco di competenza del Comune e della Provincia;
  - di dover fornire all'autorità di Pubblica Sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente;
  - di non poter gestire altra attività di Bed & Breakfast
  - di essere tenuto a comunicare al Comune e alla Provincia l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di competenza degli stessi Enti;
  - che non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio Comunale.
- 12) di essere a conoscenza che l'attività di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio e che l'esercizio della attività non comporta l'obbligo di aprire la partita IVA, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n° 180 del 14 dicembre 1998.
- 13) di essere a conoscenza degli obblighi degli esercenti Bed & Breakfast e delle relative sanzioni in caso di inosservanza, previsti dagli artt. 7 e seguenti della L.R. n. 2/2003;
- 14) di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente, l'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che vengano applicate le sanzioni ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;
- 15) di essere informato che il trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali): saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano l'accesso agli atti e alle informazioni.

Si allega:

- fotocopia documento d'identità e codice fiscale del dichiarante;
- copia conforme all'originale dell'atto comprovante la disponibilità dell'immobile (titolo di proprietà, locazione o altro):
  - i. nel caso di istanza presentata da soggetto non proprietario occorre atto di assenso dei proprietari o comproprietari;
  - ii. nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti occorre atto di approvazione dell'assemblea condominiale;
- stralcio topografico della zona con esatta ubicazione dell'immobile;
- copia del certificato di agibilità dell'immobile o autocertificazione;
- planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della destinazione e superficie utile dei vani e dei servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti.
- comunicazione dell'attrezzatura e dei prezzi.

Luogo e data .....

Firma (il dichiarante) .....

#### AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 19 L. n. 241/90 e s.m.i. l'attività può essere iniziata decorsi **trenta giorni** dalla data di presentazione della denuncia al Comune di Palmi e alla Provincia, salvo che l'Ufficio competente non abbia interrotto i termini previsti per il formarsi del silenzio – assenso.

Il Comune di Palmi e la Provincia di Reggio Calabria, ove sussistano i requisiti previsti, prendono atto della D.I.A., provvedendo ad iscrizione rispettivamente nell'Albo Comunale e nell'elenco Provinciale degli Operatori del "Bed and Breakfast".

Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato deve darne comunicazione all'amministrazione competente.

**Fac-simile allegato b)**

Spett.le **COMUNE DI PALMI**  
Settore Sport, Turismo, Spettacolo e Attività Produttive  
Piazza Municipio  
89015 PALMI (RC)

Spett.le **PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**  
Settore Turismo  
Piazza Italia  
REGGIO CALABRIA

Oggetto: Attività di B&B. Comunicazione dell'attrezzature e dei prezzi per l'anno 20\_\_

TITOLARE

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ Denominazione B&B \_\_\_\_\_

INDIRIZZO

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

PERIODO DI DISPONIBILITA' DELL'ACCOGLIENZA

- Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

CAMERE E POSTI LETTO DESTINATE ALL'OSPITALITA'

- N. \_\_\_\_\_ camere totali – N. \_\_\_\_\_ posti letto totali
- N. \_\_\_\_\_ camere singole di mq. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.
- N. \_\_\_\_\_ camere doppie di mq. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.
- N. \_\_\_\_\_ camere doppie con uno o due letti aggiunti di mq \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.
- N. \_\_\_\_\_ bagni totali ad uso esclusivo degli ospiti di cui privati per camera n. \_\_\_\_\_

SPECIFICAZIONE DELL'ATTREZZATURA E DEI PREZZI MASSIMI PER CAMERA  
COMPRESIVI DELLA PRIMA COLAZIONE

- Camere singole senza bagno privato n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_
- Camere singole con bagno privato n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_
- Camere doppie senza bagno privato n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_
- Camere doppie con bagno privato n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_
- Camere per n. \_\_\_ persone senza bagno privato n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_
- Camere per n. \_\_\_ persone con bagno privato n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

SERVIZI E ATTREZZATURE

- Aria condizionata in n. \_\_\_\_\_ camere
- Apparecchio televisivo in n. \_\_\_\_\_ camere
- Fornitura e cambio biancheria compresa quella da bagno (barrare la casella corrispondente):
  - Quotidiana
  - Due volte a settimana e al cambio del cliente

Luogo e data .....

Firma.....